

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 258/CGF

(2008/2009)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2008

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Marino Gianandrea –Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CASSANI ELENA SEGUITO GARA CARIANESE CALCIO/BARCON DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com Uff. n. 32 del 15.10.2008)

Con comunicazione del 16.10.2008, la Carianese Calcio Femminile preannunciava formale ricorso con procedura d’urgenza, poi inoltrato il 20.10.2008, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile emessa con Com. Uff. n. 32 del 15.10.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Barcon disputata a Pedemonte di San Pietro in Cariano (VR) il 12.10.2008 nel corso della quale Elena Cassani del Carianese aveva rivolto una frase di chiaro contenuto offensivo e discriminatorio nei confronti del direttore di gara integrando la violazione dell’art. 11 C.G.S. rubricato *Responsabilità per comportamenti discriminatori*; effettivamente - come si evince dalla testuale lettura del referto arbitrale “... a fine gara mentre, mi recavo verso lo spogliatoio, la giocatrice n.3 (Cassani) profferiva al sottoscritto con fare minaccioso...” tra i vari insulti (n.d.r.) l’espressione “...terrone...” . A fronte di detto comportamento il Giudice sportivo ha comminato la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico della calciatrice Elena Cassani.

Il legale rappresentante del sodalizio ricorrente, nel chiedere in via principale la revoca della sanzione ed in via subordinata la riduzione della medesima eccepiva nel reclamo che la calciatrice, notoriamente educata e lealmente sportiva, era andata a chiedere al direttore di gara le ragioni dell’annullamento di una rete e che, in ogni caso, quest’ultimo aveva tenuto un comportamento non corretto nel corso di tutta la gara e – a dire della ricorrente – avrebbe subito l’influenza negativa del proprio collaboratore di linea.

La decisione deve essere confermata e la sanzione comminata appare senz’altro proporzionata alla gravità del comportamento della giocatrice, la quale, attraverso il profferimento dei numerosi insulti al direttore di gara, gravemente connotati dall’ulteriore aggettivo *terrone*, ha palesemente violato l’art. 11 C.G.S. che sanziona – con appunto la squalifica di almeno cinque giornate al secondo comma – ogni illecito sportivo che si concretizzi con una condotta idonea a comportare “...offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione lingua sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica...”, esattamente come nel caso di specie.

La sanzione contestata in questa sede è stata dunque correttamente applicata come prevista come minima edittale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Carianese Calcio di San Pietro in Cariano (Verona).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. SIG. BONAMONETA ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO TIVOLI/GALLICANO DEL 23.12.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 96 del 24.1.2008)

Con ricorso *ex art* 39 del Codice di Giustizia Sportiva, il signor Alessio Bonamoneta chiedeva a questa Corte la revocazione della Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata con il Com. Uff. in epigrafe che aveva confermato la sanzione impugnata dal ricorrente consistita nella squalifica fino al 31.12.2010 pubblicata con Com. Uff. n. 76 del 12.12.2007.

I fatti risalgono alla stagione calcistica 2007/2008 quando, in occasione di una gara del Pro Tivoli – in cui il Bonamoneta milita – contro il Gallicano, disputata il 23.12.2007, al 32<sup>a</sup> minuto del secondo tempo, il calciatore veniva allontanato dal terreno di gioco per ripetute proteste con toni volgari ed offensivi nei confronti dell'arbitro e perché, alla fine della partita, egli rientrava in campo riprendendo ad insultare e minacciare l'arbitro attingendolo al viso ed alla divisa con uno sputo.

Il ricorso, strutturato in due motivi, il primo sull'ammissibilità dell'azione di revocazione in questa sede ed il secondo sull'estraneità del giocatore ai fatti in questione con tanto di dichiarazioni testimoniali allegate, concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione di squalifica con effetto *ex nunc*.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per un doppio ordine di motivi.

Il primo, di carattere processuale, concerne l'inammissibilità del gravame come proposto per carenza dei presupposti legittimanti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dalle lettere da a) a d) e) dell'art. 39 che disciplina tassativamente i casi in cui la revocazione può essere proposta.

Nel caso di specie, il giocatore non ha offerto elemento alcuno idoneo a consentire di riaprire il caso, palesandosi l'impugnativa in esame come una sorta di irrituale tentativo di riesame del caso medesimo attraverso l'inesistente formula del "terzo grado".

Anche in punto di merito, se pur esso resta sasorbito nell'argomento precedente, non può farsi a meno di evidenziare l'irrelevanza delle "testimonianze" meramente riferite, non essendo comunque gli *affidavit* ammissibili nel nostro sistema ordinamentale e fermo restando che le medesime dichiarazioni erano già state espunte dagli atti dal giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.G.F. in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso *ex art.* 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Bonamoneta Alessio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi –Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO SIG. CROCE MORGAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS CON RIFERIMENTO ALL'ART. 35 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC – Com. Uff. n. 029 del 25.9.2008)

Con atto datato 22.10.2008 il tesserato Morgan Croce ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico con la quale la detta

Commissione ha inflitto all'odierno ricorrente la sanzione della squalifica fino al 30.11.2008 per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 35 Regolamento del Settore Tecnico per aver lasciato, nella Stagione Sportiva 2007/2008, che la conduzione tecnica del G.S. Latera, per la quale era tesserato quale allenatore, fosse svolta da altro collaboratore non in possesso di idonea squalifica.

L'appello di che trattasi veniva notificato alla Corte di Giustizia Federale, mentre veniva omessa la notifica nei confronti della Procura che, nella seduta di trattazione, si costituiva al solo fine di eccepire l'inammissibilità del gravame.

La fondatezza dell'eccezione come sopra sollevata trova conferma nell'art. 37 C.G.S., ed è accompagnata da ulteriore profilo di inammissibilità conseguente alla violazione dei termini di cui all'art. 38 stesso Codice, in quanto il provvedimento di prime cure, pubblicato sul Com. Uff. n. 29 del 25.9.2008, risulta tardivamente impugnato con la ricordata nota del 22.10.2008, inviata il 14 successivo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Croce Morgan.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO S.S.D. PALESTRINA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL'ALLENATORE LUCA GIAMPAOLO SEGUITO GARA ALBANO C5/PALESTRINA C5 DEL 25.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 156 del 29.10.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, letto il referto arbitrale relativo alla gara Albano Calcio a 5/ Palestrina Calcio a 5, disputata il 25.10.2008, irrogava al signor Luca Giampaolo allenatore della società Palestrina Calcio a 5 la squalifica per due giornate di gara in quanto "allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, continuava a impartire disposizioni dalla tribuna" (Com. Uff. n. 156 del 29.10.2008).

La delibera è impugnata dal signor Giampaolo per quanto concerne l'irrogazione di una seconda giornata di squalifica. Il reclamante sostiene di essere stato nell'impossibilità di lasciare lo spazio antistante la entrata/uscita dal campo e di raggiungere la tribuna in quanto l'impianto era stato chiuso per motivi di ordine pubblico per la necessità di allontanare un sostenitore locale che inveiva contro i calciatori del Palestrina cercando di entrare in campo.

Il reclamo è infondato.

Il referto dell'arbitro descrive con precisione il comportamento del signor Giampaolo il quale, espulso dal campo per proteste, ha continuato ad impartire disposizioni ai propri calciatori dagli spalti dell'impianto sportivo.

Per tale comportamento, elusivo della sanzione inflittagli dal direttore dio gara, in ordine al quale il reclamante non ha dedotto alcuna specifica censura, si rivela congrua, ad avviso del Collegio, la seconda giornata di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo in aggiunta a quella imposta per l'espulsione dal campo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Palestrina C5 di Palestrina (Roma). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 19 Giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete